

## SENTENZA FINMEK

Anche per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i loro soldi a causa dell'acquisto dei titoli Finmek si apre la via giudiziale per il rimborso delle somme perdute.

Infatti la sentenza segnalata censura il comportamento delle banche che hanno venduto il titolo ai piccoli risparmiatori nella fase del c.d. mercato grigio e cioè prima della loro formale venuta ad esistenza.

Da tale circostanza il giudice ha ricavato la nullità dell'operazione di borsa condannando la banca a restituire le somme investite oltre agli interessi legali.



T  
Tribunale di Milano – Sez. 6° civile  
Sentenza 4610/2007 prot. 3801/2007  
Favaron Roberto - Banca Intesa S.p.A.

Collegio: Di Blasi, Brat, Landriani

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione, notificato l'8/11/05, \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ per sentire dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto 4/9/01, concluso inter partes, relativo all'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ nonché del contratto 7/11/01 relativo all'acquisto di obbligazioni Finmek per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, in entrambi i casi per requisito di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e per difetto di forma convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c., nonché per violazione di norme imperative contenute negli art. 21 e 23 T.U.F. e negli artt. 28 e 29 Regolamento Consob 11522/98.

Chiedeva di conseguenza condanna della Banca ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., al pagamento delle somme di € \_\_\_\_\_ e di € \_\_\_\_\_, con il risarcimento del danno conseguente alla indisponibilità delle somme specificate.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice, dichiarandone il rigetto.

In corso di causa veniva assunta la prova dedotta dalla convenuta per suffragare l'adempimento di sua informazione al cliente in ordine ai profili relativi ai titoli acquistati.

All'udienza di discussione 21/3/07 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive difese e la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

### **Motivi della decisione**

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza del procuratore \_\_\_\_\_, a spendere in giudizio il nome della Banca, risultando dalla procura speciale rilasciata con atto certificato il 27/1/05 rep. n. 14957, a ministero notaio \_\_\_\_\_, allo stesso il potere di promanare azioni e di resistere in giudizio (doc. 1). La produzione di tale procura sana ex tunc l'irregolarità della costituzione eccipita dall'attore.

Ciò premesso la domanda dell'attore merita accoglimento.

Quanto all'acquisto dei titoli Argentina, l'ordine relativo è risultato mancante della idonea forma scritta, non avendo la convenuta prodotto in giudizio alcuno scritto attestante il conferimento dell'ordine relativo, essendosi limitata a documentarne l'esecuzione. Tale condotta della Banca si pone pertanto in contrasto con l'art. 23 T.U.F. .

Ma anche a voler aderire all'orientamento, secondo cui il requisito di forma ad substantiam andrebbe riferito solo al contratto quadro, deve rilevarsi comunque

l'invalidità dell'operazione compiuta, pure alla luce dei docc. 6, 7 e 12 prodotti dalla convenuta, essendo il primo (contratto di deposito) privo di data; il secondo (contratto di negoziazione, documento sui rischi generali, questionario circa la propensione al rischio) mancante di data e luogo di sottoscrizione, dei dati anagrafici del cliente, della sottoscrizione di quest'ultimo, attestante di aver fornito le informazioni richieste, con la conseguente mancanza di prova del momento storico della stipulazione dell'operazione in relazione al contratto di negoziazione. Conseguenza da tale invalidità la nullità degli atti successivi tra cui l'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina.

Né è dato reperire riscontro documentale a superare l'eccezione non risultando annotazione di ordine telefonico, in base a forma convenzionale, prevista ad validitatem.

Con riguardo al titolo Finmek la nullità dell'ordine discende dal confronto dell'epoca in cui era stato impartito (7/11/01) rispetto a quello della sua emissione (3/12/01), derivandone così la mancanza dell'oggetto con declaratoria di nullità ex artt. 1325 c. 3 e 1346 c.c.

In ogni caso, e sotto ulteriore profilo, va rilevata e ritenuta l'inadempienza contrattuale della convenuta, per mancata grave informazione, e con riguardo al periodo di acquisto (settembre 2001) e di default (marzo 2002) come emerge dalla deposizione della teste assunta, indotta dalla Banca, la quale ha dichiarato di non aver informato il cliente in modo particolare sui profili dei titoli, in quanto erano inesistenti le istruzioni e informazioni al riguardo, da parte della Banca ai suoi funzionari.

Il danno subito dall'attore va determinato, sotto il profilo restitutorio o come conseguenza dell'inadempimento informativo in misura pari al capitale investito (€ [ ] ) con deduzione per cedole rimosse e valore titoli, nel verosimile valore del 30% di quello originario, il tutto con interessi legali dalla domanda.

Non può essere risarcito il preteso danno di mancato investimento, mancando la prova certa relativa, nonché dell'utile effettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di Euro [ ] con deduzione delle cedole rimosse e del valore dei titoli (al 30%) con interessi legali dalla domanda; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € [ ] per esborsi, € [ ] per diritti, ed € [ ] per onorari.

Così deciso in Milano il 21 marzo 2007.

Il Presidente estensore  
Dott. Salvatore Di Blasi